



Prefettura di Messina

Elezione dei membri della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica

4 marzo 2018

**ALLEGATO AL VERBALE DELLA RIUNIONE SULLA PROPAGANDA
ELETTORALE IN DATA 13 FEBBRAIO 2018**

SANZIONI PRINCIPALI.

Sanzioni penali

Ai sensi dell'art.67, comma 7 e dell'art.76, comma 8, del D. Lgs n.159/2011 si sottolinea che sussiste il divieto di svolgimento della campagna elettorale da parte dei sorvegliati speciali. Al riguardo, si rammenta che rischia da uno a cinque anni di reclusione, l'interdizione dai pubblici uffici e l'ineleggibilità, sia il soggetto (sorvegliato speciale) che contravviene al divieto, sia il candidato che gli richiede di svolgere attività di propaganda elettorale.

Sanzioni amministrative

- a) Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, chiunque effettui ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti, ovvero lanci o getti volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e effettui ogni forma di propaganda luminosa mobile, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 103,00 a Euro 1032,00 (art. 6, legge 212/1956 e 15, comma 17, legge 515/1993).
- b) Chiunque sottrae o distrugge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale, destinati all'affissione o alla diffusione o ne impedisce l'affissione o la diffusione ovvero stacca, lacera o rende comunque illeggibili quelli già affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale a norma della legge 212/1956, o, non avendone titolo, affigge stampati, giornali murali od altri o manifesti negli spazi suddetti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 103,00 a Euro 1032,00 (art. 8, comma 1, legge 212/1956 e 15, comma 17, legge 515/1993).



Prefettura di Messina

Elezione dei membri della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica

4 marzo 2018

**ALLEGATO AL VERBALE DELLA RIUNIONE SULLA PROPAGANDA
ELETTORALE IN DATA 13 FEBBRAIO 2018**

- c) Chiunque affigge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale fuori degli appositi spazi, ovvero effettua iscrizioni murali e su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 103,00 a Euro 1032,00 (art. 8, comma 3, legge 212/1956 e 15, comma 17, legge 515/1993).
- d) Chiunque tenga, nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni, comizi, riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ovvero effettui nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda, ovvero eserciti, nei giorni destinati alla votazione, ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 103,00 a Euro 1032,00 (art. 9, legge 212/1956 e 15, comma 17, legge 515/1993).
- e) Chiunque effettui pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, senza indicare il nome del committente responsabile, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 516,00 a Euro 25.822,00 (art. 3, comma 2, e 15, comma 2, legge 515/1993).
- f) Dal trentesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili, ad eccezione di quello finalizzato al preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente (salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 103,00 a Euro 1032,00 (art. 7, commi 2 e 3, legge 130/1975).



Prefettura di Messina

Elezione dei membri della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica

4 marzo 2018

**ALLEGATO AL VERBALE DELLA RIUNIONE SULLA PROPAGANDA
ELETTORALE IN DATA 13 FEBBRAIO 2018**

g) Chiunque affigge manifesti elettorali al di fuori della fascia oraria consentita ed individuata con ordinanza sindacale ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 bis, D. Lgs. 267/2000, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 (fascia oraria da determinarsi con ordinanza del sindaco).

Si ricorda, altresì, che:

- Ai sensi della normativa vigente (art. 6, legge 689/1981), soggiace alla sanzione non soltanto l'autore materiale dell'illecito, ma anche l'obbligato in solido nella persona del proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o altro soggetto committente o altro soggetto individuato ai sensi della norma citata. L'obbligato in solido è punito anche nel caso in cui non sia individuato l'autore materiale della violazione.
- Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile (art. 15, comma 3, legge 515/1993).
- Ai fini della salvaguardia degli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2007, gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria (art. 20.1 del D. Lgs. 507/1993, inserito dall'art. 1, comma 157, L. 27 dicembre 2006, n. 296).